

Il trasporto pubblico locale nella Regione Piemonte

Annamaria POGGI, Girolamo SCIULLO



© Hermes

Real Collegio Carlo Alberto
Via Real Collegio, 30
10024 Moncalieri (To)
011 640 27 13 - 642 39 70
info@hermesricerche.it
<http://www.hermesricerche.it>

I diritti di riproduzione, di memorizzazione e di adattamento totale o parziale con qualsiasi mezzo (compresi microfilm e copie fotostatiche) sono riservati.

PRESIDENTE

Giovanni Fraquelli

SEGRETARIO

Cristina Piai

SEGRETERIA OPERATIVA

Giovanni Biava

COMITATO DIRETTIVO

Giovanni Fraquelli (*Presidente*)
Cristina Piai (*Segretario*)
Guido Del Mese (ASSTRA)
Carla Ferrari (Compagnia di San Paolo)
Giancarlo Guiati (ATM S.p.A.)
Mario Rey (Università di Torino)

COMITATO SCIENTIFICO

Tiziano Treu (*Presidente*, Università "Cattolica del Sacro Cuore" di Milano e Senato della Repubblica)
Giuseppe Caia (Università di Bologna)
Roberto Cavallo Perin (Università di Torino)
Carlo Corona (CTM S.p.A.)
Graziella Fornengo (Università di Torino)
Giovanni Fraquelli (Università del Piemonte Orientale "A. Avogadro")
Carlo Emanuele Gallo (Università di Torino)
Giovanni Guerra (Politecnico di Torino)
Marc Ivaldi (IDEI, Université des Sciences Sociales de Toulouse)
Carla Marchese (Università del Piemonte Orientale "A. Avogadro")
Luigi Prosperetti (Università di Milano "Bicocca")
Alberto Romano (Università di Roma "La Sapienza")
Paolo Tesauro (Università di Napoli "Federico" II)

IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NELLA REGIONE PIEMONTE

Obiettivi della ricerca e sua struttura

Obiettivo della ricerca è quello di valutare l'attuazione della riforma del trasporto pubblico locale in Piemonte con particolare riguardo alla regolamentazione del contratto di servizio ad opera delle Province.

A tale scopo occorrerà anzitutto ricostruire lo scenario effettivo dell'attuazione della riforma nella regione Piemonte e successivamente analizzare il comportamento tenuto dagli attori pubblici del processo e, dunque, dalla Regione e dalle Province.

Data l'attuale flessibilità del sistema (la sua dichiarata transitorietà) l'interpretazione che gli attori attribuiscono alla normativa costituisce un dato di notevole importanza poiché consente di acquisire elementi di prevedibilità circa i comportamenti futuri, una volta chiusa la fase transitoria.

La ricerca si articolerà in quattro parti.

La prima parte consiste nella ricognizione della normativa vigente nella Regione in materia di trasporto pubblico locale volta a rintracciare i più rilevanti elementi interpretativi (la possibile scelta tra più strade percorribili) o di deroga (un diverso indirizzo politico) rispetto alla normativa nazionale.

Va precisato che per la normativa statale si assume come termine di paragone il d.lgs. n. 422 del 1997 (e successive modificazioni) e per la normativa regionale si assumono una serie di atti a contenuto formalmente e/o sostanzialmente normativo quali:

- la legge regionale n. 1 del 2000;
- il programma triennale di attuazione e di organizzazione generale dei servizi adottato dalla Regione;
- i programmi biennali adottati dalle singole Province;
- gli accordi di programma.

La seconda parte della ricerca ha ad oggetto alcune osservazioni sul “Programma di attuazione della l.r. 1/2000 in materia di trasporti pubblici locali per il periodo transitorio 01/01/2001-31/12/2002” e la ricognizione delle modalità di affidamento del servizio seguite nel medesimo periodo da ogni Provincia.

La terza parte della ricerca riguarda l’analisi dei contratti di servizio adottati dalle singole Province allo scopo di valutare i livelli di uniformità/difformità nella concreta disciplina dei singoli aspetti della gestione del servizio.

Tale ricognizione è stata effettuata da tre angoli prospettici diversi:

- 1) la disciplina dei rapporti tra Provincia e aziende;
- 2) la disciplina dei rapporti tra aziende e utenza;
- 3) la disciplina del personale.

La quarta parte della ricerca si concentra sulla costituzione delle ATI e più precisamente sulla rilevazione (Provincia per Provincia):

- del numero dei bacini, delle aree omogenee e dei lotti di gara;
- del numero e della composizione delle ATI;
- delle aziende affidatarie di servizio anteriormente al biennio 2001/2;
- sulla eventuale ridefinizione di ambiti di bacino o di aree.

I Parte

Ricognizione normativa: il d.lgs. n. 422/1997 e gli spazi garantiti alla normativa regionale

Con il D.Lgs. n. 422/1997 sono stati trasferiti alle Regioni tutti i compiti e le funzioni relative al trasporto pubblico di interesse regionale e locale, con l'avvertenza che le Regioni stesse provvedano a loro volta a conferire a Province, Comuni ed altri enti locali le funzioni che non richiedono "l'unitario esercizio a livello regionale" (art. 7).

Rispetto alla normativa precedente (sostanzialmente contenuta nella legge n. 151/1981) i compiti di programmazione affidati alle Regioni diventano certamente più corposi (insieme, peraltro, ad un'estensione dello stesso concetto di trasporto pubblico locale). Essi comprendono infatti sia la definizione, d'intesa con gli enti locali, del livello dei servizi minimi qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini, sia la programmazione di livello vasto.

La prospettiva è quella di una rete organizzata di servizi con forte integrazione modale e tariffaria capace di ridurre la congestione del traffico e l'inquinamento ambientale (art. 14, comma 3, d.lgs. n. 422). Inoltre, in linea con la tendenza di decentramento amministrativo attuale, il trasferimento alle Regioni, è non solo di "diritti" (gestione del servizio) ma anche di "doveri", in quanto eventuali necessità di ripiani di bilancio sono a carico non più dello Stato ma delle Regioni.

La rilevanza del fine, cioè la piena integrazione della programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale, ha consigliato l'adozione di una normativa flessibile che, posti alcuni requisiti essenziali, lasciasse un ampio margine di discrezionalità politica circa la sua attuazione.

Da questo punto di vista il limite di insufficienza di prescrizioni addebitato al d.lgs n. 422 è per un verso pregio (poichè lascia alle successive fasi normative ed amministrative di attuazione la valorizzazione degli spazi possibili di innovazione) e, per altro verso, potrebbe rimanere un difetto (poiché eccessive differenziazioni tra le normative regionali possono costituire una barriera in termini di costo informativo per l'accesso al mercato).

In ogni caso l'ampiezza dei trasferimenti ha costretto le Regioni (perlomeno avrebbe dovuto costringerle) ad uno sforzo di ripensamento complessivo dello stesso sistema proiettato sul futuro.

Perciò il primo dato significativo ai fini della ricerca in oggetto è stato rinvenuto nella rilevazione delle scelte politiche compiute dalla Regione Piemonte all'interno dello spazio che il legislatore statale ha garantito alle Regioni.

L'analisi che segue è volta a tale rilevazione con riguardo agli elementi portanti del nuovo sistema di gestione del trasporto pubblico locale e cioè:

1. gli strumenti di pianificazione;
2. il contenuto e le procedure di garanzia per l'erogazione dei servizi minimi garantiti;
3. l'individuazione delle aree a domanda debole;
4. la gestione del periodo transitorio;
5. la struttura dei contratti di servizio;
6. le modalità di affidamento del servizio in regime ordinario.

1. Gli Strumenti di pianificazione della Regione e delle Province

Nel **d.lgs. 422/97** spettano

alla Regione:

1. “indirizzi per la pianificazione dei trasporti locali ed in particolare per i piani di bacino”
2. “piano regionale dei trasporti” (14.2 lett. a) e b));
3. “programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale”(14.3)

alle Province:

1. “piano di bacino” (14.2, lett.b);

Nella **l.reg. 1/00** spettano

alla Regione:

1. “piano regionale dei trasporti”;
2. “programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale”(4.2 ss.);
3. “programma di attuazione e spesa annuale e pluriennale” (4.8);
4. “Accordi di programma” triennali regione/province regione/comuni >30.000 ab. (idem regione/comune capofila nelle conurbazioni) (9.2).

alle Province:

1. “piano provinciale dei trasporti”
2. “programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale” (5.4 ss.);
3. “programma di attuazione e spesa annuale e pluriennale” (5.9);
4. “accordi di programma” triennali regione/province;
5. “accordi di programma” triennali province/comuni <30.000 ab. e province/comunità montane in area a domanda debole (9.2 e 5).

ai Comuni:

1. piano urbano del traffico ex art. 36 d.lgs. 30.04.1992, n.285;
2. “programma triennale dei servizi di trasporto pubblico urbano” (7.2 ss.);
3. nelle conurbazioni definite ex art. 7.8, la “programmazione e l’amministrazione

dei servizi urbani” è attribuita al Comune capofila (7.7)

al Consorzio per la mobilità nell’ambito metropolitano torinese

“programmazione ... del sistema ... dei trasporti”, “programmazione ... dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza degli enti aderenti relative all’ambito metropolitano” (8.2)

Osservazioni

- Il complesso degli strumenti previsti dalla legge regionale risulta dunque più articolato di quello tratteggiato nella normativa statale. Tale complessità peraltro risulta notevolmente ridotta nel periodo transitorio (v. Programmi di attuazione biennali regionale e provinciali).

2. I servizi minimi garantiti.

I parametri di cui tenere conto per la definizione del contenuto del termine possono sintetizzarsi come segue:

d.lgs. 422/1997

1. domanda di servizio dell’utenza (pendolarismo e fruibilità dei servizi);
2. integrazione modale tra le reti di trasporto;
3. esigenza di riduzione della congestione del traffico e dell’inquinamento.

l. reg.1/00

1. indici esplicitati dal d.lgs. 422;
2. “un indice parametrico di offerta individuato anche in relazione alla quantità e alle caratteristiche della domanda di mobilità espressa dal territorio, agli obiettivi di quota di mercato del trasporto pubblico, alle aree a domanda debole, nonché al valore obiettivo di efficienza assunto per il rapporto tra ricavi e costi” (art. 3 comma 2 l. r.).

Osservazioni

- Quasi tutte le Regioni in sede di attuazione del D.Lgs. 422 hanno fatto coincidere il livello dei servizi minimi con i servizi storicamente garantiti dalle risorse regionali, contravvenendo alla logica insita nella normativa, che era rivolta a pretendere una vera e propria ridefinizione dell'intera rete di trasporto collettivo regionale (tanto su ferro quanto su gomma).
- Mancano nella regolamentazione piemontese riferimenti significativi ad esempio al mantenimento del livello dei servizi minimi del triennio precedente, alle risorse finanziarie disponibili, alla promozione di modalità a minore impatto ambientale (in tal senso la legge regionale dell'Emilia Romagna, n. 30 del 1998) oppure l'accessibilità delle aree urbane e delle aree generatrici di domanda non pendolare (così la legge regionale della Lombardia, n. 22 del 1998), o ancora l'individuazione dei servizi minimi in relazione al numero di abitanti dei Comuni (legge regionale della Puglia, n. 13 / 1999).
- Sul versante delle forme collaborative utilizzate per definire i servizi minimi, la Regione Piemonte ha proseguito nella strada già tracciata in materia di Programmazione regionale. Nel Programma triennale dei servizi della Regione, infatti, si definisce d'intesa con gli enti locali l'assetto quantitativo e qualitativo dei servizi minimi e le relative risorse (art. 4 comma 5 lett. b) e commi 6 – 7) e nei programmi triennali delle Province devono essere stabiliti, d'intesa con comuni e comunità montane, le reti e l'organizzazione dei servizi di loro competenza, sia minimi che aggiuntivi (art. 5 comma 6 lett. a) e comma 7).

3. Aree a domanda debole

Nel **d.lgs. 422/97**:

1. art. 14.4

Nella **l.reg. 1/00**:

specifica disciplina in termini di:

1. individuazione aree da parte delle province nel programma triennale dei servizi (6.1 e 5.6, lett. d));
2. affidamento a comunità montane e comuni associati dell'organizzazione e dell'amministrazione dei servizi di trasporto pubblico locale (6.1).

4. Il periodo transitorio

Tale previsione si è così articolata:

d.lgs. 422/97

1. dura fino al 31-12-2003
2. riassetto organizzativo entro il 31-12-2000 (art. 18.3);
3. possibilità di mantenere gli affidamenti agli attuali concessionari, con l'obbligo di affidamento di quote di servizi o di servizi speciali (18.3-bis);

l.reg. 1/00:

1. dura fino al 31-12-2002 (21.1);
2. individuazione delle linee del servizio regionale e attribuzione alle province; per i servizi di trasporto pubblico locale riparto tra servizi di trasporto pubblico urbano e extraurbano e attribuzione risorse agli enti locali (21.2);
3. riassetto organizzativo: sostanziale aderenza.

Vengono peraltro specificate le regole per la scelta dei soci privati (21.4):

1. dal 01-01-2001 affidamento servizi:
 - a) per gli enti locali in genere, procedure concorsuali ex art. 11 ossia procedura ristretta (art. 12.2, lett. b, d.lgs. 158) o negoziata (art. 13 d.lgs. cit. nei casi ivi previsti);
 - b) per gli enti locali che hanno contratto accordi di programma, procedure negoziate (art. 12.2 lett. c d.lgs. 158) per il periodo 2001/2002, con offerta prioritaria alle imprese riunite (art. 21.5);
 - c) affidamento diretto, per un periodo non superiore a due anni (ossia fino al 31-12-2002), alle società derivanti dalla trasformazione (intervenuta entro il 2000) delle aziende speciali o consortili (22.5) {dunque triplice incentivazione}

Osservazioni

- L'aspetto più significativo della fase transitoria è il suo possibile ampliamento, nel caso assai probabile di sinergie tra imprese del settore, e quindi il ritardo nella messa a gara di quote rilevanti di mercato: è quanto accadrebbe nell'ipotesi di trattativa negoziale tra le cd. ATI e le Province.

5. Contratti di servizio

Nel **d.lgs. 422/97** (artt. 17-19):

1. durata non superiore a nove anni (18.1);
2. contenuti (19.3);
3. requisiti (19.5).

Nella **l.reg. 1/00**:

1. durata: specificazione in 6 anni, con verifica intermedia (10.2);
2. durata: primo contratto (01-01-2001/31-12-2001) (21.5)
3. contenuti: indicazione più ricca (cfr. lett. d),e),h), i), k), n), p)-q) dell'art. 10.4). I contenuti indicati dalla legge sono "minimi" (10.4);
4. previsione decadenza dall'affidamento del servizio per irregolarità specificamente previste nel contratto di servizio e di revoca nel caso in cui venga meno l'interesse pubblico, così come previsto dallo stesso contratto (11.5).

Osservazioni

- Gli elementi necessari dei contratti di servizio previsti dalla normativa piemontese sono perfettamente coerenti con il percorso riformatore intrapreso a favore della liberalizzazione e della competitività del mercato, della netta distinzione tra le figure del regolatore e del soggetto regolato, del superamento del cd. piè di lista sui costi evitando aggiustamenti a posteriori nel caso di scostamento dei costi effettivi rispetto a quelli stimati.
- Vanno tuttavia sottolineate anche alcune carenze. La legge regionale n. 25 del 1998 della Regione Veneto prevede ad esempio come elemento essenziale del contratto di servizio la certificazione dei bilanci per le aziende che erogano servizi per più di un milione di chilometri, mentre la legge regionale n. 31 del 1998 della Regione Liguria stabilisce che siano indicate nei contratti le fasce orarie garantite al concessionario, rispetto ad eventuali ulteriori servizi.
- Circa la durata, la normativa piemontese presenta un elemento di discontinuità, da considerarsi positivo: nella maggior parte dei casi si prevedono contratti di servizio della durata di cinque anni (legge regionale della Liguria) o di tre anni, spesso con la possibilità di rinnovi per un numero di anni inferiori (legge regionale del Lazio). In alcune normative la durata è differenziata a seconda che si tratti di affidamento con procedure concorsuali o con affidamento diretto. E' il caso della legislazione della regione Toscana (tre anni per l'affidamento diretto, da tre a nove anni per l'affidamento mediante gara), della Regione Lombardia (tre anni per l'affidamento diretto, con possibilità di revisione, da sei a nove anni per i servizi affidati mediante procedure concorsuali).
- Il caso di subentro di un'impresa trova una disciplina analoga a quella prevista dalla legislazione regionale della Lombardia (n. 22 del 1998), in quanto si concede un diritto di prelazione al subentrante sui beni acquistati con finanziamento regionale ed in caso di rinuncia alla vendita l'impresa uscente deve restituire i contributi erogati, corrispondenti al periodo di mancato utilizzo. Va segnalata come procedura alternativa rispetto a quella adottata in Piemonte, la legge regionale n. 31 del 1998 della Liguria, che prevede siano le procedure di gara a stabilire i beni funzionali all'esercizio del trasporto da trasferire

all'impresa subentrante e le relative modalità e valori. Per i beni non più funzionali all'esercizio del trasporto, il gestore uscente ha l'obbligo di restituire i finanziamenti pubblici ricevuti ed il nuovo gestore subentra anche nei rapporti di fornitura in corso.

6. Affidamento servizi (regime ordinario)

Nel **d.lgs. 422/97**:

1. “trascorso il periodo, tutti i servizi vengono affidati esclusivamente tramite le procedure concorsuali di cui al comma 2, lettera a)” (18.3-bis): “ procedure concorsuali ... in conformità alla normativa comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici di servizio” (18.2 lett. a);
2. aggiudicazione gara: criteri: migliori condizioni economiche e di prestazione del servizio, piani di sviluppo e potenziamento reti e impianti, coefficiente minimo di utilizzazione per l'istituzione o il mantenimento linee esercitate (18.2 lett. a, ultimo periodo);

Nella **l.reg. 1/00**:

1. si richiama l'art. 12.2, lett. b), (procedura ristretta), ma anche l'art. 13 (procedura negoziata) nei casi da esso previsti del d.lgs. 158/95 (“appalti nei settori esclusi”) (11.2); {NB: settori esclusi};
2. aggiudicazione gara: criteri: offerta economicamente più vantaggiosa (art. 24.1, lett. b) d.lgs. 158) e secondo quanto stabilito dall'art. 18.2, lett. a) ultimo periodo, d.lgs. 422 (11.2).

Osservazioni

- Sulla questione specifica dell'affidamento la legge regionale prevede a regime esclusivamente l'affidamento concorrenziale dei servizi, pur con le limitazioni relative ai soggetti partecipanti di cui all'art. 1 comma 6 del D.Lgs. 400 /1999. Non sono previste altre limitazioni, perfettamente coerenti con il disposto normativo quali ad esempio di carattere quantitativo, collegate all'impossibilità per aziende speciali o consorzi di ottenere in affidamento diretto più di una parte dei servizi gestiti (soluzioni adottate in Lombardia – no all'affidamento diretto di

più dell'80% dei servizi gestiti - e Veneto – nel caso di affidamento diretto le aziende che non si trasformano possono mantenere nella loro forma la gestione solo fino al 50 % dei servizi).

- Non sono state prese in considerazione dal legislatore regionale ipotesi di procedure concorsuali con tempi differenziati, come ad esempio nel caso di messa a gara di piccole quote dei servizi per avvicinarsi gradatamente alla situazione di messa a regime del sistema (soluzione adottata in Lombardia e Marche).
- Il sub-affidamento di servizi non è soggetto a vincoli particolari, quali potrebbero essere la sua limitazione alla sola fase transitoria precedente alla messa a regime del sistema (soluzione adottata in Emilia Romagna a condizione che il sub-affidamento comporti un risparmio economico e non risulti dannoso per la qualità del servizio e in Toscana in relazione ad esigenze straordinarie); la previsione di quote di servizio oltre le quali non sia possibile il sub-affidamento (come nel caso del Lazio – 12% dei servizi – del Veneto – 15% dei servizi – della Liguria – non oltre il 50% -); la necessità dell'assenza di partecipazioni nelle rispettive imprese tra sub-affidatario e sub-affidante (Lombardia).

II Parte

Periodo transitorio: programma di attuazione e modalità di affidamento del servizio

1. Osservazioni sul “Programma di attuazione della l.r. 1/2000 in materia di trasporti pubblici locali per il periodo transitorio 01/01/2001-31/12/2002”

A) A p. 80, dopo un richiamo agli adempimenti imposti dall’art. 21 della l. reg. relativamente al periodo transitorio, si afferma che gli strumenti del regime ordinario devono essere “attualizzati e semplificati” in relazione a tale periodo.

Pertanto si indica il seguente arco di strumenti:

- il programma regionale di attuazione di durata biennale (2001/2002);
- programmi di attuazione sempre di durata biennale (2001/2002) da parte di province (ex art. 5.4), comuni > 30.000 ab. (ex art. 7.4) e comuni capofila nelle aree conurbate (ex art. 7.7)
- accordi di programma (sempre della stessa durata) regione/province e regione/comuni >30.000 ab.

Pertanto, pur in assenza di una espressa base normativa:

- non si prevedono i piani dei trasporti regionale e provinciali nonché i programmi regionale e provinciali di attuazione e di spesa,
- i programmi dei servizi di trasporto pubblico locale e gli accordi di programma regionali e provinciali sono previsti di durata biennale e non triennale.

B) Per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale sempre a p. 80 si menzionano le procedure concorsuali e quelle negoziate (cfr. art. 21.4 e 5), non gli affidamenti diretti (ex art. 22.5);

C) Al punto 5.1(p.86) sono menzionati indicatori di efficacia ed efficienza, oltre a quanto imposto dalla legge regionale;

D) Il programma al punto 6 (p. 93 ss) provvede al riparto delle risorse ex art. 21.3.

2. Modalità di affidamento del servizio

Questa parte della ricerca, come anche quelle successive, sono state, dopo un'elaborazione teorica, formulate e sintetizzate attraverso tavole che hanno lo scopo:

- a) di confrontare il comportamento tenuto dalle singole Province in relazione ad uno specifico campo di indagine (in questo caso, le modalità di affidamento del servizio);
- b) di consentire una valutazione sintetica globale.

Per quanto riguarda le modalità di affidamento del servizio la seguente Tavola (**Tavola A**) ha considerato anzitutto le procedure di definizione dei Programmi provinciali di attuazione del Programma regionale concernente il periodo transitorio 1.1.2001/31.12.2002.

I Programmi provinciali sono, a loro volta, relativi a tale periodo biennale.

In secondo luogo la Tavola A si è occupata delle procedure utilizzate dalle Province per pervenire all'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale relativamente al periodo transitorio.

TAVOLA A	Procedura definizione Progr. Prov.	Affidamento servizio: proc. negoz. (art. 21.5, 2 prop., L.Pi. 1/00)	Affidamento servizio: forma diretta (art. 22.5 L. Pi 1/00)	Negoziazione con imprese capitolato/contratto servizio
Alessandria	Concertazione con Comuni, Comunità montane, organizzazioni sindacali e dei consumatori (p. 3 prog. Prov.)	Previsione pubblicazione 4 bandi , uno per ciascuna area omogenea. Esistenza accordo fra tutte le imprese esistenti per la definizione di un'unica ATI. Previsione quindi di un possibile unico affidamento (pp. 5 e 14 prog. Prov.)	Intenzione di taluni enti locali <30.000 abitanti di avvalersi tale possibilità (p.11 prog. Prov.)	Non emergono elementi
Asti	Consultazione di tutti i Comuni, nonché consultazione organizzazioni sindacali e di categoria e di enti locali interessati nell'ambito del Comitato politico-istituzionale (p. 2 prog. Prov.)	Indicazione di indirizzo circa l'impiego della procedura negoziata per affidamento servizio. La procedura è estesa all'ambito territoriale dell'intero bacino provinciale (p. 38 prog. Prov.)	Non risulta	Non emergono elementi
Biella	Prog. Prov. 2001/02 non disponibile	N.B. Fino al 31.12.00: proc. Negoziata (premessa punto 3 contratti servizio Provincia/Fontaneto SpA e Prov./ATP)	Non risulta	E' dichiarata esplicitamente (premessa punto 3 contratti servizio)
Cuneo	Non emerge	Sì con invito in via prioritaria a presentare un'offerta alla riunione di imprese, costituita per l'intero bacino provinciale (2° alinea delibera Con. Prov. 30.10.'00 e Bando di gara p. 4)	Non risulta	Non emergono elementi
Novara	Prog. Prov. non disponibile	N.B.Fino al 31.12.00: non risulta la procedura seguita	Non risulta	Non emergono elementi

TAVOLA A	Procedura definizione progr. Prov.	Affidamento servizio: proc. negoz. (art. 21.5, 2 prop., L.Pi. 1/00)	Affidamento servizio: forma diretta (art. 22.5 L. Pi 1/00)	Negoziazione con imprese capitolato/contratto servizio
Torino	(solo) consultazione con Comuni e Comunità montane e con le organizzazioni sindacali di categoria e dei consumatori (p.3 e p. 1.3 Delibera adozione progr. Prov.	In genere utilizzazione, con invito prioritario alle ATI costituite fra le imprese esercenti i servizi (p. 2).	Nel caso di Ivrea il servizio viene affidato a SATTI senza che risulti la previa pubblicazione del bando.	Negoziazione intervenuta fra il dirigente del servizio della Prov. e le mandatarie delle ATI costituite per bacino, volta “a precisare le modalità applicative di {taluni, indicati} articoli del contratto di servizio, fermo restando il contenuto essenziale” dello stesso deliberato dal Consiglio Prov. (v. p. 3 determina Dir. Serv. Trasp. n. 44/49438/2001; cfr. delibera Cons. Prov. n. 215760/2000 del 27/11/00 p. 4)
Verbano Cusio Ossola	Non emerge	Nel caso di affidamento servizio a ATI (Comazzi e Nerini) e ATI (Comazzi e altri)	Nel caso di affidamento del servizio ad Autoservizi Nerini e CON-SER-VCO	Non emergono elementi
Vercelli	Non emerge	N.B.Fino al 31.12.00: no	N.B.Fino al 31.12.00: trattasi di proroga contratti in essere; proroga ex delibere Giunta reg. nn. 35 e 71 del 1999	Non emergono elementi

III Parte

Contratti di servizio

Riguardo ai contratti di servizio stipulati da ciascuna provincia con le aziende concessionarie del servizio di trasporto pubblico locale, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 1/ 2000, l'analisi si è focalizzata su tre campi d'indagine significativi:

- a) la disciplina dei rapporti tra provincia e azienda concessionaria del servizio;
- b) la disciplina dei rapporti tra azienda e utenza del servizio;
- c) la disciplina relativa al personale dipendente delle aziende concessionarie del servizio.

In ordine al primo aspetto si è inteso verificare in ciascuna regolamentazione dei contratti di servizio il grado di rigidità nella definizione di meccanismi di modifica o risoluzione contrattuale e più complessivamente confrontare la durata provvisoria della disciplina, in attesa dell'entrata a regime della riforma prevista per l'anno 2003, anche a fronte della eventualità di proroghe nell'affidamento dei servizi **(TAVOLA B/1)**.

In secondo luogo è parso opportuno analizzare le diverse forme di affidamento a terzi del servizio di trasporto pubblico locale, ipotesi peraltro prevista dalla legislazione regionale agli artt. 10 comma 4 lett. i) e 11 comma 3 della L.R. 1 / 2000 **(TAVOLA B/2)**.

In seguito sono state confrontate le varie modalità di esecuzione del servizio con particolare riferimento agli obblighi tariffari imposti alle aziende, alle compensazioni economiche previste per il raggiungimento di determinati livelli di

qualità dei servizi, alla eventuale costituzione dell'Associazione Temporanea tra Imprese per la gestione dei servizi. Anche in questo caso si è inteso verificare quanto la regolamentazione contrattuale risulti vincolante o, al contrario, maggiormente aperta e ispirata a principi di liberalizzazione del mercato (**TAVOLA B/3**).

Sempre in relazione ai rapporti tra provincia e azienda concessionaria del servizio, si è rivolta particolare attenzione alle forme di controllo sull'esecuzione dei servizi, contestualmente analizzando se i contratti prevedano le necessarie informazioni che l'Azienda concessionaria deve fornire alla Provincia e confrontando i meccanismi di soluzione delle controversie, di commisurazione delle sanzioni per violazioni degli obblighi di servizio e di definizione delle responsabilità delle aziende (**TAVOLA B/4**).

Per quanto riguarda il secondo campo d'indagine relativo ai rapporti tra azienda e utenza, si sono evidenziati gli obblighi di informazione cui sono tenute le aziende nei confronti dell'utenza, i contenuti e i termini per l'obbligatoria adozione delle Carte dei Servizi a tutela dei fruitori del servizio, le caratteristiche e la manutenzione dei mezzi volte a garantire sicurezza ed agiatezza ai viaggiatori. Si tratta di requisiti significativi che denotano la maggiore o minore tutela dell'utente fruitore del servizio e delle sue particolari esigenze di idonea informazione sugli orari dei servizi, sui punti di rivendita dei biglietti oppure sulle modalità di risarcimento dei danni subiti in relazione alle violazioni degli obblighi di servizio (**TAVOLA B/5**).

Infine, occorre segnalare come i contratti rinviino, in verità con brevi cenni, alla legislazione statale e ai contratti nazionali di lavoro per regolamentare gli obblighi nei confronti dei lavoratori delle aziende concessionarie del servizio di trasporto pubblico locale, mentre disciplinano con sanzioni più o meno esose le varie ipotesi configurabili di inadempienze nei confronti dei lavoratori (**TAVOLA B/6**).

TAVOLA B / 1	DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA PROVINCIA E AZIENDA			
DURATA CONTRATTI DI SERVIZIO				
	Durata	Modifica condizioni	Revoca	Cause di risoluzione
Contratto – tipo Provincia Cuneo	2 anni (2001 – 2002), con eventuale proroga “obbligata” di sei mesi, su richiesta Provincia e alle stesse condizioni del contratto in essere	su richiesta Provincia, valutato pubblico interesse; servizio alle stesse condizioni sino alla concorrenza del quinto dell’importo di assegnazione per gli importi in aumento e fino al 15% per quelli in diminuzione; possibilità per aziende di richiedere variazioni di corse o linee o attivare corse aggiuntive per ragioni di pubblico interesse	facoltà di Provincia per motivi di pubblico interesse	- mancato avvio, abbandono o interruzione servizio - irregolarità non per forza maggiore - inottemperanza a disposizioni Provincia, obblighi del contratto, disposizioni legislative e regolamentari di riferimento; - inottemperanza a quanto dichiarato in sede di offerta tecnica
Contratto – tipo Provincia Alessandria	22 mesi (fino a fine 2002), con eventuale proroga “obbligata” di sei mesi, su richiesta Provincia e alle stesse condizioni del contratto in essere	su richiesta Provincia, valutato pubblico interesse, richiedendo al concessionario di formulare proposte entro 5 giorni ; servizio alle stesse condizioni sino alla concorrenza del 10% dell’importo di assegnazione dei servizi, tanto in aumento quanto in diminuzione; possibilità per aziende di richiedere variazioni di corse o linee o attivare corse aggiuntive per ragioni di pubblico interesse (silenzio – assenso dopo 60 giorni da proposta)	facoltà di Provincia per motivi di pubblico interesse	- mancato avvio, abbandono o interruzione servizio - irregolarità non per forza maggiore - inottemperanza a disposizioni Provincia, obblighi del contratto, disposizioni legislative e regolamentari di riferimento; - inottemperanza a quanto dichiarato in sede di offerta tecnica
Contratto – tipo Provincia Vercelli	Contratto relativo ad anno 2000, con possibile proroga di tre mesi	su richiesta Provincia, valutato pubblico interesse (possibile anche proposta di concessionario); variazioni di condizioni d’esercizio di norma effettuate due volte l’anno (inizio e fine periodo scolastico) possibilità per aziende di richiedere variazioni di corse o linee o attivare corse aggiuntive per ragioni di pubblico interesse	facoltà di Provincia per motivi di pubblico interesse	- mancato avvio, abbandono o interruzione servizio - irregolarità non per forza maggiore - inottemperanza a disposizioni Provincia, obblighi del contratto, disposizioni legislative e regolamentari di riferimento;

TAVOLA B / 1	DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA PROVINCIA E AZIENDA			
DURATA CONTRATTI DI SERVIZIO				
	Durata	Modifica condizioni	Revoca	Cause di risoluzione
Contratto – tipo Provincia Torino	22 mesi (sino a fine 2002), con eventuale proroga “obbligata” di sei mesi, su richiesta Provincia e alle stesse condizioni del contratto in essere	<p>su richiesta Provincia, valutato pubblico interesse, sentito il concessionario e valutate le sue esigenze relative alle corse di riposizionamento;</p> <p>servizio alle stesse condizioni sino alla concorrenza del quinto dell’importo di assegnazione per gli importi in aumento e fino al 15% per quelli in diminuzione;</p> <p>le nuove linee istituite sono affidate al concessionario operante nel bacino cui la linea compete territorialmente</p> <p>possibilità per aziende di richiedere variazioni di corse o linee o attivare corse aggiuntive per ragioni di pubblico interesse</p>	facoltà di Provincia per motivi di pubblico interesse	<p>- mancato avvio, abbandono o interruzione servizio</p> <p>- inottemperanza alle disposizioni in materia di subentro ad altra ATI o Azienda</p> <p>- inosservanza ripetuta (più di tre volte) alle disposizioni Provincia, obblighi del contratto, o per mancato pagamento delle contribuzioni;</p> <p>- Inottemperanza a quanto dichiarato in sede di offerta tecnica in tema di qualità o di veicoli</p> <p>- Modifica alla rete dei servizi superiore a quanto previsto dal contratto, in mancanza di accordo tra le parti sulla compensazione economica</p>
Contratto – tipo Provincia Asti	2 anni (2001-2002) senza proroga	<p>su richiesta Provincia, valutato pubblico interesse (possibile anche proposta di concessionario);</p> <p>per variazioni esercizio con riduzione al di sotto dell'80% delle percorrenze si può procedere su richiesta parti a revisione di compensazioni economiche;</p> <p>in caso di aumento percorrenze e istituzione nuove corse solo titolo di preferenza nell'affidamento per il concessionario in caso di parità nella richiesta di compensazione</p> <p>possibilità per aziende di richiedere variazioni di corse o linee: è facoltativa e discrezionale l'accettazione della provincia</p>	facoltà di Provincia per motivi di pubblico interesse	<p>- mancato avvio, abbandono o interruzione servizio</p> <p>- irregolarità non per forza maggiore</p> <p>- inottemperanza a disposizioni Provincia, obblighi del contratto, disposizioni legislative e regolamentari di riferimento;</p>

TAVOLA B / 1	DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA PROVINCIA E AZIENDA			
DURATA CONTRATTI DI SERVIZIO				
	Durata	Modifica condizioni	Revoca	Cause di risoluzione
Contratto – tipo Provincia Novara	Contratto relativo ad anno 2000 senza proroga	<p>su richiesta Provincia, valutato pubblico interesse;</p> <p>in caso di istituzione di nuove linee hanno titolo di preferenza le aziende operanti nell'ambito del bacino</p> <p>per ragioni di pubblica utilità possibile istituzione di nuovi servizi di linea con modalità da stabilirsi ad opera della Provincia (ricorso anche ad ATI per realizzare economie)</p>	facoltà di Provincia per motivi di pubblico interesse (nessun indennizzo per concessionario)	<p>- mancato avvio, abbandono o interruzione servizio</p> <p>- irregolarità ripetute ed accertate</p> <p>- inottemperanza a disposizioni Provincia, obblighi del contratto, disposizioni legislative e regolamentari di riferimento;</p>
Contratto – tipo Provincia Biella	Contratto relativo ad anno 2000, con possibile proroga di tre mesi	<p>su richiesta Provincia, valutato pubblico interesse (possibile anche proposta di concessionario);</p> <p>modifiche sottoposte a verifica, di norma a tre mesi dall'introduzione, per valutazione congiunta su opportunità di confermare la variazione;</p> <p>per istituzione nuove linee titolo di preferenza, a parità di condizioni, per le aziende concessionarie di linee confinanti</p>	Nessuna indicazione	<p>- mancato avvio, abbandono o interruzione servizio</p> <p>- ripetute accertate irregolarità</p> <p>- inottemperanza a disposizioni Provincia, obblighi del contratto, disposizioni legislative e regolamentari di riferimento;</p>
Contratto – tipo Provincia Verbano – Cusio – Ossola	2 anni (2001 – 2002), con eventuale proroga "obbligata" di sei mesi, su richiesta Provincia e alle stesse condizioni del contratto in essere	<p>su richiesta Provincia, valutato pubblico interesse in accordo tra le parti;</p> <p>servizio alle stesse condizioni sino alla concorrenza del quinto dell'importo di assegnazione per gli importi in aumento e fino al 15% per quelli in diminuzione;</p> <p>possibilità per aziende di richiedere variazioni di corse o linee o attivare corse aggiuntive per ragioni di pubblico interesse</p>	facoltà di Provincia per motivi di pubblico interesse	<p>- mancato avvio, abbandono o interruzione servizio</p> <p>- inottemperanza alle disposizioni in materia di subentro ad altra ATI o Azienda</p> <p>- inosservanza ripetuta (più di tre volte) alle disposizioni Provincia, obblighi del contratto, o per mancato pagamento delle contribuzioni;</p> <p>- Inottemperanza a quanto dichiarato in sede di offerta tecnica</p> <p>- Modifica alla rete dei servizi superiore a quanto previsto dal contratto, in mancanza di accordo tra le parti sulla compensazione economica</p> <p>- Mancata iscrizione aziende entro 31 marzo 2001 a Camera di Commercio di Verbania</p>

TAVOLA B / 2	DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA PROVINCIA E AZIENDA AFFIDAMENTO A TERZI		
	Subentro	Sub – affidamento	Cessione
Contratto – tipo Provincia Cuneo	<p>- vincolo di destinazione d'uso dei beni strumentali finanziati dalla regione, pena la restituzione dei contributi erogati per il periodo di mancato utilizzo (ammortamento in dieci anni)</p> <p>- Trasferimento all'impresa subentrante del personale in esubero, attraverso procedure di concertazione con le organizzazioni sindacali</p>	<p>- possibile solo per servizi complementari (avviso due mesi prima di affidamento);</p> <p>- autorizzazione Provincia entro 30 giorni da domanda, valutata la marginalità dei servizi di cui trattasi e l'opportunità del subaffidamento</p>	solo con approvazione Provincia, in caso contrario nullità di eventuale cessione
Contratto – tipo Provincia Alessandria	<p>- vincolo di destinazione d'uso dei beni strumentali finanziati dalla regione, pena la restituzione dei contributi erogati per il periodo di mancato utilizzo (ammortamento in dieci anni)</p> <p>- Trasferimento all'impresa subentrante del personale in esubero, attraverso procedure di concertazione con le organizzazioni sindacali</p>	<p>- possibile solo per servizi marginali, definiti tali dalla provincia (avviso due mesi prima di affidamento);</p> <p>- autorizzazione Provincia entro 30 giorni da domanda, valutata la marginalità dei servizi di cui trattasi e l'opportunità del subaffidamento</p> <p>- il concessionario mantiene la responsabilità dell'esercizio delle linee subconcesse, garantendone regolarità e sicurezza</p>	solo con approvazione Provincia, in caso contrario nullità di eventuale cessione
Contratto – tipo Provincia Vercelli	Semplice rinvio alla determinazione della Provincia per definire modalità di trasferimento all'impresa subentrante dei beni strumentali funzionali all'effettuazione del servizio e del personale dipendente	<p>-subaffidamento consentito esplicitamente per una serie di aziende citate nel contratto, per altre aziende necessità di apposita autorizzazione;</p> <p>parametro di anzianità dei mezzi più elevato pr aziende subaffidatarie elencate nel contratto: età media 16 anni</p>	solo con approvazione Provincia, e in ogni caso mai superiore al 20% del servizio oggetto di contratto

TAVOLA B / 2	DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA PROVINCIA E AZIENDA AFFIDAMENTO A TERZI		
	Subentro	Sub – affidamento	Cessione
Contratto – tipo Provincia Torino	<p>- vincolo di destinazione d’uso dei beni strumentali finanziati dalla regione, pena la restituzione dei contributi erogati per il periodo di mancato utilizzo (ammortamento in dieci anni)</p> <p>-per l’acquisto dal precedente gestore dei beni strumentali l’aggiudicatario gode del diritto di prelazione</p>	<p>- possibile solo per servizi complementari (avviso due mesi prima di affidamento – medesima procedura nel caso di semplice modifica del subaffidamento già autorizzato);</p> <p>- autorizzazione Provincia entro 30 giorni da domanda, valutata la complementarietà dei servizi di cui trattasi e l’opportunità del subaffidamento</p> <p>- almeno venti giorni prima dell’inizio del subaffidamento il concessionario deve depositare il contratto in provincia</p>	solo con approvazione Provincia, in caso contrario nullità di eventuale cessione
Contratto – tipo Provincia Asti	<p>- vincolo di destinazione d’uso dei beni strumentali finanziati dalla regione, pena la restituzione dei contributi erogati per il periodo di mancato utilizzo (ammortamento in dieci anni)</p> <p>- Trasferimento all’impresa subentrante del personale in esubero, attraverso procedure di concertazione con le organizzazioni sindacali</p>	Nessuna indicazione	solo con approvazione Provincia, in caso contrario nullità di eventuale cessione
Contratto – tipo Provincia Novara	Per beni strumentali acquistati con contributo regionale diritto di prelazione per impresa subentrante, qualora l’impresa uscente intenda cederli, in caso di mancata cessione l’impresa uscente deve restituire alla Regione l’importo ancora dovuto sulle quote di ammortamento relative ai beni in oggetto	Nessuna indicazione	solo con approvazione Provincia, in caso contrario nullità di eventuale cessione

TAVOLA B / 2	DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA PROVINCIA E AZIENDA AFFIDAMENTO A TERZI		
	Subentro	Sub – affidamento	Cessione
Contratto – tipo Provincia Biella	Norma di rinvio: la Provincia definisce le modalità di trasferimento all’impresa subentrante dei beni strumentali funzionali all’effettuazione del servizio e del personale dipendente	<ul style="list-style-type: none"> - possibile senza autorizzazione provincia solo per una serie di autolinee indicate in allegato al contratto; - preventiva autorizzazione provincia per affidamento servizi ad imprese diverse da quelle autorizzate nel contratto 	solo con approvazione Provincia, e in ogni caso mai superiore al 20% del servizio oggetto di contratto
Contratto – tipo Provincia Verbano – Cusio – Ossola	<ul style="list-style-type: none"> - vincolo di destinazione d’uso dei beni strumentali finanziati dalla regione, pena la restituzione dei contributi erogati per il periodo di mancato utilizzo (ammortamento in dieci anni) - Trasferimento all’impresa subentrante del personale in esubero, attraverso procedure di concertazione con le organizzazioni sindacali 	<ul style="list-style-type: none"> - possibile solo per servizi complementari (avviso due mesi prima di affidamento con dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per la gestione dei servizi in capo al subaffidatario); - autorizzazione Provincia entro 30 giorni da domanda, valutata la marginalità dei servizi di cui trattasi e l’opportunità del subaffidamento - almeno venti giorni prima dell’inizio del subaffidamento il concessionario deve depositare il contratto in provincia 	solo con approvazione Provincia, in caso contrario nullità di eventuale cessione

TAVOLA B / 3	DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA PROVINCIA E AZIENDA MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO			
	Obblighi tariffari	Compensazioni economiche	Impiego autobus per percorsi fuori linea	Costituzione ATI
Contratto – tipo Provincia Cuneo	<p>Applicazione tariffe di Regione Piemonte</p> <p>Obbligo integrazione tariffaria (unico biglietto di viaggio)</p> <p>Sovrapprezzo biglietto per acquisto sul mezzo (£. 1000 fino a 50 Km, £. 3.000 oltre i 50 Km.)</p>	<p>3% aumento per determinati livelli di qualità dei servizi:</p> <p>- 0,75% per conformità di manutenzione mezzi</p> <p>- 0,5% per conformità pulizia mezzi</p> <p>- 0,75% per percentuale annua di corse non regolari non registrate entro il 5%</p> <p>- 1% per conseguimento di livelli minimi di standard qualitativi</p>	<p>Autorizzazione Provincia, con verifica del mantenimento della regolarità del servizio di linea;</p> <p>Durata non superiore a 5 giorni consecutivi;</p> <p>Limiti su utilizzo parco autobus: 5% giorni feriali, 10% sabato, 20% giorni festivi;</p> <p>diniego di autorizzazione nei giorni feriali per macchine con meno di 5 anni di vita.</p>	<p>Definizione: rinvio ad art. 23 D.Lgs. 158 del 1995 ; divieto di associazione di imprese concomitante o successivo alla aggiudicazione della gara, pena l'annullamento della aggiudicazione e l'impossibilità per le imprese riunite in associazione di partecipare alla nuova gara relativa ai medesimi servizi;</p> <p>Durata associazione: almeno pari alla durata del contratto</p> <p>Mandato: conferito all'impresa capogruppo con scrittura privata autenticata.</p>
Contratto – tipo Provincia Alessandria	<p>Applicazione tariffe di Regione Piemonte</p> <p>Obbligo integrazione tariffaria (unico biglietto di viaggio),</p> <p>Possibilità per concessionari di proporre alternativi titoli di viaggio al fine di incentivare l'uso del mezzo pubblico e incrementare i ricavi, con autorizzazione di Regione</p> <p>Sovrapprezzo biglietto per acquisto sul mezzo (£. 1000 fino a 50 Km, £. 3.000 oltre i 50 Km.)</p>	<p>Individuazione di un incentivo di risultato, da corrispondere per determinati livelli di qualità dei servizi:</p> <p>- 15% incentivi x conformità di manutenzione mezzi</p> <p>- 15% x conformità pulizia mezzi</p> <p>- 15% x aggiornamento puntuale del registro di regolarità</p> <p>- 15% x conseguimento di livelli minimi di standard qualitativi</p> <p>- 40% x trasmissione dati indagine su frequentazione servizi</p>	<p>Autorizzazione Provincia, con verifica del mantenimento della regolarità del servizio di linea;</p> <p>Durata non superiore a 5 giorni consecutivi;</p> <p>Limiti su utilizzo parco autobus: 5% giorni feriali, 10% sabato, 20% giorni festivi;</p> <p>diniego di autorizzazione nei giorni feriali per macchine con meno di 5 anni di vita, acquistati con contributi regionali.</p>	<p>Definizione:rinvio ad art. 23 D.Lgs. 158 del 1995 ;</p> <p>Durata associazione: almeno pari alla durata del contratto</p> <p>Mandato: conferito all'impresa capogruppo con scrittura privata autenticata</p> <p>Possibile richiesta di autorizzazione alla locazione di autobus tra le imprese dell'ATI</p>

TAVOLA B / 3	DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA PROVINCIA E AZIENDA MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO			
	Obblighi tariffari	Compensazioni economiche	Impiego autobus per percorsi fuori linea	Costituzione ATI
Contratto – tipo Provincia Vercelli	<p>Applicazione tariffe di Regione Piemonte</p> <p>Sovrapprezzo biglietto per acquisto sul mezzo (£. 1000 fino a 50 Km, £. 3.000 oltre i 50 Km.)</p>	<p>Valutazione di fattori qualità del servizio con specifici punteggi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1,25 punti per disponibilità copie di Carta Servizi; - 0,75 punti per predisposizione programma di manutenzione; - 1 punto per ottimizzazione elementi di contatto con i viaggiatori; - 0,5 punti per regolarità servizio 	<p>Autorizzazione di validità annuale di Provincia, con verifica del mantenimento della regolarità del servizio di linea;</p> <p>Durata non superiore a 5 giorni consecutivi;</p> <p>Limiti su utilizzo parco autobus: 5% giorni feriali + sabato scolastico, 10% sabato non scolastico, 20% giorni festivi;</p> <p>diniego di autorizzazione nei giorni feriali per macchine con meno di 5 anni di vita o acquistati con contributo regionale.</p>	<p>Nessuna indicazione</p>
Contratto – tipo Provincia Torino	<p>Applicazione tariffe di Regione Piemonte</p> <p>Obbligo di integrazione tariffaria (unico biglietto di viaggio)</p> <p>Sovrapprezzo biglietto possibile per acquisto sul mezzo (£. 1000 fino a 50 Km, £. 3.000 oltre i 50 Km.)</p>	<p>3% di aumento in corrispondenza di determinati livelli di qualità dei servizi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 0,75% per conformità di manutenzione mezzi - 0,5% per conformità pulizia mezzi - 0,75% per percentuale annua di corse non regolari non registrate entro il 5% - 1% per conseguimento di livelli minimi di standard qualitativi 	<p>Autorizzazione Provincia di validità semestrale, rinnovabile, con verifica del mantenimento della regolarità del servizio di linea; (presentazione della domanda almeno 30 giorni prima della scadenza)</p> <p>Durata non superiore a 5 giorni consecutivi;</p> <p>Limiti su utilizzo parco autobus: 5% giorni feriali + sabato scolastico, 10% sabato non scolastico, 20% giorni festivi;</p> <p>diniego di autorizzazione nei giorni feriali per macchine con meno di 5 anni di vita, acquistati con contributi regionali.</p>	<p>Definizione: rinvio ad art. 23 D.Lgs. 158 del 1995 ;</p> <p>divieto di associazione di imprese concomitante o successivo alla aggiudicazione della gara, pena l'annullamento della aggiudicazione e l'impossibilità per le imprese riunite in associazione di partecipare alla nuova gara relativa ai medesimi servizi;</p> <p>Durata associazione: almeno pari alla durata del contratto</p> <p>Mandato: conferito all'impresa capogruppo con scrittura privata autenticata.</p>

TAVOLA B / 3	DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA PROVINCIA E AZIENDA MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO			
	Obblighi tariffari	Compensazioni economiche	Impiego autobus per percorsi fuori linea	Costituzione ATI
Contratto – tipo Provincia Asti	<p>Applicazione tariffe di Regione Piemonte</p> <p>Progressiva adozione entro i termini di durata del contratto della integrazione tariffaria (unico biglietto di viaggio)</p> <p>Sovrapprezzo biglietto per acquisto sul mezzo secondo quanto previsto da deliberazione Regione n. 204 del 1995</p>	<p>3% di aumento in corrispondenza di determinati livelli di qualità dei servizi:</p> <p>- 0,75% per conformità di manutenzione mezzi</p> <p>- 0,5% per conformità pulizia mezzi</p> <p>- 0,75% per percentuale annua di corse non regolari non registrate entro il 5%</p> <p>- 1% per aggiornamento Carta dei Servizi e sua approvazione da parte della provincia, entro i termini del contratto</p>	<p>Autorizzazione Provincia di validità semestrale, rinnovabile, con verifica del mantenimento della regolarità del servizio di linea;</p> <p>(presentazione della domanda almeno 30 giorni prima della scadenza)</p> <p>Durata non superiore a 5 giorni consecutivi;</p> <p>Limiti su utilizzo parco autobus: 5% del totale x giorni feriali + sabato scolastico, 10% x sabato non scolastico, 20% x giorni festivi;</p> <p>diniego di autorizzazione nei giorni feriali per macchine con meno di 5 anni di vita, acquistati con contributi regionali.</p>	<p>Definizione: rinvio ad art. 23 D.Lgs. 158 del 1995 ;</p> <p>Premio di progetto per ATI in grado di produrre, contestualmente ad una piccola riduzione della percorrenza complessiva, un incremento del rapporto passeggeri per Km / posti offerti per Km. (premio pari al 70% della minore compensazione economica conseguente alla riduzione dell'esercizio</p> <p>Mandato: conferito all'impresa capogruppo con scrittura privata autenticata.</p>
Contratto – tipo Provincia Novara	<p>Applicazione tariffe di Regione Piemonte</p> <p>Obbligo di integrazione tariffaria (unico biglietto di viaggio)</p> <p>Sovrapprezzo biglietto possibile per acquisto sul mezzo (£. 1000 fino a 50 Km, £. 3.000 oltre i 50 Km.)</p>	<p>1% di aumento in corrispondenza di determinati livelli di qualità dei servizi:</p> <p>- 0,35% per conformità di manutenzione mezzi</p> <p>- 0,3% per conformità pulizia mezzi</p> <p>- 0,35% per percentuale annua di corse non regolari non registrate entro il 5%</p>	<p>Autorizzazione Provincia di validità semestrale, rinnovabile;(presentazione e della domanda almeno 30 giorni prima della scadenza)</p> <p>Durata non superiore a 5 giorni consecutivi;</p> <p>Limiti su utilizzo parco autobus: 5% del totale x giorni feriali + sabato scolastico, 10% x sabato non scolastico, 20% x giorni festivi;</p> <p>diniego di autorizzazione nei giorni feriali per macchine con meno di 5 anni di vita.</p>	<p>Nessuna indicazione</p>

TAVOLA B / 3	DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA PROVINCIA E AZIENDA MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO			
	Obblighi tariffari	Compensazioni economiche	Impiego autobus per percorsi fuori linea	Costituzione ATI
Contratto – tipo Provincia Biella	Applicazione tariffe di Regione Piemonte	<p>2% di aumento in corrispondenza di determinati livelli di qualità dei servizi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 0,75% per conformità di manutenzione mezzi almeno nel 90% dei controlli (0,5% fino al 70%, 0 sotto il 70% di conformità ai controlli) - 0,25% per conformità pulizia mezzialmeno all'80% dei controlli (0,10 fino al 50%, 0 sotto il 50%); - 1% per percentuale corse non regolari entro il 5% 	<p>Autorizzazione Provincia di validità semestrale, rinnovabile, con verifica del mantenimento della regolarità del servizio di linea;(presentazione della domanda almeno 30 giorni prima della scadenza)</p> <p>Durata non superiore a 5 giorni consecutivi;</p> <p>Limiti su utilizzo parco autobus: 5% del totale x giorni feriali + sabato scolastico, 10% x sabato non scolastico, 20% x giorni festivi;</p> <p>diniego di autorizzazione nei giorni feriali per macchine con meno di 5 anni di vita, acquistati con contributi regionali;</p>	Semplice cenno alle ATI, quale strumento per realizzare economie nei finanziamenti necessari all'esercizio
Contratto – tipo Provincia Verbanò – Cusio – Ossola	<p>Applicazione tariffe di Regione Piemonte</p> <p>Integrazione tariffaria (unico biglietto di viaggio)</p> <p>Sovrapprezzo biglietto per acquisto sul mezzo (£. 1000 fino a 50 Km, £. 3.000 oltre i 50 Km.)</p>	<p>2% di aumento in corrispondenza di determinati livelli di qualità dei servizi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 0,5% per conformità di manutenzione mezzi - 0,5% per conformità pulizia mezzi - 0,5% per percentuale annua di corse non regolari non registrate entro il 5% - 0,5% per conseguimento di livelli minimi di standard qualitativi ed effettuazione monitoraggio su qualità servizio 	<p>Autorizzazione Provincia di validità semestrale, rinnovabile, con verifica del mantenimento della regolarità del servizio di linea;(presentazione della domanda almeno 30 giorni prima della scadenza)</p> <p>Durata non superiore a 5 giorni consecutivi;</p> <p>Limiti su utilizzo parco autobus: 5% giorni feriali + sabato scolastico, 10% sabato non scolastico, 20% giorni festivi;</p> <p>diniego di autorizzazione in giorni feriali per macchine con meno di 5 anni di vita, acquistati con contributi Regione</p>	<p>Associazione entro 30 marzo 2001, in caso contrario risoluzione espressa ed irrevocabile del contratto</p> <p>Durata associazione: almeno pari alla durata del contratto</p> <p>Mandato: conferito all'impresa capogruppo con scrittura privata autenticata.</p>

TAVOLA B / 4	DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA PROVINCIA E AZIENDA FORME DI CONTROLLO SULL'ESECUZIONE DEI SERVIZI				
	Obblighi di informazione alla Provincia	Sanzioni economiche	Competenza controversie	Responsabilità	Cauzione
Contratto – tipo Provincia Cuneo	<ul style="list-style-type: none"> - contabilità separata per linee comprese nel contratto; - dati riguardanti i bilanci; - sintesi schede di manutenzione, pulizia e regolarità servizio; - numero rivendite biglietti - indicazione di elenco dei mezzi da utilizzare per l'esecuzione del servizio; - copia delle polizze assicurative stipulate in ottemperanza agli obblighi del contratto 	<p>Libero accesso in Aziende concessionarie per soggetti incaricati dalla provincia</p> <p>Misura sanzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tra 200.000 e 1.000.000; - tra 1 e 5 milioni per violazioni su denunce percorrenze stabilite in contratto, per irregolarità contributive, per mancato monitoraggio dell'utenza o del loro grado di soddisfazione dei servizi; - tra 5 e 10 milioni per ogni omessa segnalazione di corsa non effettuata o per inottemperanza a obblighi assunti in sede di offerta tecnica di gara <p>determinazione sanzioni con provvedimento motivato e possibilità di presentare controdeduzioni (termine di 30 giorni)</p>	TAR Piemonte	Totale per azienda in ordine a gestione e svolgimento del servizio	Cauzione: 10% del corrispettivo annuo
Contratto – tipo Provincia Alessandria	<ul style="list-style-type: none"> - contabilità separata per linee comprese nel contratto; - dati riguardanti i bilanci; - sintesi schede di manutenzione, pulizia e regolarità servizio; - numero rivendite biglietti 	<p>Misura sanzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tra 1 e 5 milioni per violazioni su denunce percorrenze stabilite in contratto, per irregolarità contributive, per mancato monitoraggio dell'utenza o del loro grado di soddisfazione dei servizi; - tra £. 500.000 e 10 milioni per ogni omessa segnalazione di corsa non effettuata o per inottemperanza a obblighi assunti in sede di offerta tecnica di gara <p>possibilità di applicare penali tra £. 100.000 e 500.000 per ciascuna violazione, irregolarità o mancata osservanza di prescrizioni impartite</p>	Arbitrato rituale , rapido o tradizionale, a seconda del valore ma Facoltà parte attrice o convenuta di richiedere competenza giudice ordinario	Totale per azienda in ordine a gestione e svolgimento del servizio	Cauzione: 5% del corrispettivo annuo Riduzione del 50% in caso di acquisizione certificazione UNI EN ISO 9001 9002 o equivalente

TAVOLA B / 4	DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA PROVINCIA E AZIENDA FORME DI CONTROLLO SULL'ESECUZIONE DEI SERVIZI				
	Obblighi di informazione alla Provincia	Sanzioni economiche	Competenza controversie	Responsabilità	Cauzione
Contratto – tipo Provincia Vercelli	<p>- contabilità separata per linee comprese nel contratto;</p> <p>- dati riguardanti i bilanci;- sintesi schede di manutenzione, pulizia e regolarità servizio; - numero rivendite biglietti</p>	<p>Misura sanzioni: - tra 200.000 e 1.000.000; - tra €. 500.000 e 5 milioni per violazioni su denunce percorrenze stabilite in contratto;</p> <p>- in generale sanzione rapportata a gravità violazione, tenendo conto dell'opera svolta dall'agente per eliminazione o attenuazione conseguenze</p> <p>su libero accesso presso aziende e termine per controdeduzioni stesse modalità di contratto tipo Provincia di Cuneo</p>	Foro di Vercelli	Totale per azienda in ordine a gestione e svolgimento del servizio	Nessuna indicazione
Contratto – tipo Provincia Torino	<p>- contabilità separata per linee comprese nel contratto;</p> <p>- dati riguardanti i bilanci;- sintesi schede di manutenzione, pulizia e regolarità servizio; - numero rivendite biglietti</p>	<p>Misura sanzioni: - tra 200.000 e 1.000.000; - tra 1 e 5 milioni per violazioni su denunce percorrenze stabilite in contratto, per irregolarità contributive, per ogni omessa segnalazione di corsa non effettuata, per mancato monitoraggio dell'utenza o del loro grado di soddisfazione dei servizi;</p> <p>- tra 5 e 10 milioni per inottemperanza a obblighi assunti in sede di offerta tecnica di gara o per mancata esecuzione degli obblighi previsti in caso di modifiche contrattuali</p> <p>su libero accesso presso aziende e termine per controdeduzioni stesse modalità di contratto tipo Provincia di Cuneo</p>	TAR Piemonte	Totale per azienda in ordine a gestione e svolgimento del servizio	<p>Cauzione: 5% del corrispettivo annuo</p> <p>Garanzia da costituire prima della data fissata per la sottoscrizione del contratto, pena la revoca della aggiudicazione</p>

TAVOLA B / 4	DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA PROVINCIA E AZIENDA FORME DI CONTROLLO SULL'ESECUZIONE DEI SERVIZI				
	Obblighi di informazione alla Provincia	Sanzioni economiche	Competenza controversie	Responsabilità	Cauzione
Contratto – tipo Provincia Asti	<p>- contabilità separata per linee comprese nel contratto;</p> <p>- dati riguardanti i bilanci;- sintesi schede di manutenzione, pulizia e regolarità servizio; - numero rivendite biglietti</p>	<p>Misura sanzioni: - tra 200.000 e 1.000.000; - tra £. 1 e 5 milioni per violazioni su denunce percorrenze stabilite in contratto;</p> <p>- in generale sanzione rapportata a gravità violazione, tenendo conto dell'opera svolta dall'agente per eliminazione o attenuazione conseguenze</p> <p>su libero accesso presso aziende e termine per controdeduzioni stesse modalità di contratto tipo Provincia di Cuneo</p>	Foro di Asti	Totale per azienda in ordine a gestione e svolgimento del servizio	Nessuna indicazione
Contratto – tipo Provincia Novara	<p>- contabilità separata per linee comprese nel contratto;</p> <p>- dati riguardanti i bilanci;- sintesi schede di manutenzione, pulizia e regolarità servizio; - numero rivendite biglietti</p>	<p>Misura sanzioni: - tra 200.000 e 1.000.000; - tra 500 mila e 5 milioni per violazioni su denunce percorrenze stabilite in contratto, per irregolarità contributive, per ogni omessa segnalazione di corsa non effettuata, per mancato monitoraggio dell'utenza o del loro grado di soddisfazione dei servizi;</p> <p>- in generale sanzione rapportata a gravità violazione, tenendo conto dell'opera svolta dall'agente per eliminazione o attenuazione conseguenze</p> <p>su libero accesso presso aziende e termine per controdeduzioni stesse modalità di contratto tipo Provincia di Cuneo</p>	Foro di Novara	Totale per azienda in ordine a gestione e svolgimento del servizio	Nessuna indicazione

TAVOLA B / 4	DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA PROVINCIA E AZIENDA FORME DI CONTROLLO SULL'ESECUZIONE DEI SERVIZI				
	Obblighi di informazione alla Provincia	Sanzioni economiche	Competenza controversie	Responsabilità	Cauzione
Contratto – tipo Provincia Biella	- contabilità separata per linee comprese nel contratto;	Misura sanzioni: - tra 200.000 e 1.000.000; tra £. 500.000 e 5 milioni per violazioni su denunce percorrenze stabilite in contratto; - in generale sanzione rapportata a gravità violazione, tenendo conto dell'opera svolta dall'agente per eliminazione o attenuazione conseguenze su libero accesso presso aziende e termine per controdeduzioni stesse modalità di contratto tipo Provincia di Cuneo	Foro di Biella Per controversie su contratto, possibile devoluzione a un collegio arbitrale, composto da tre membri designati: 1 da provincia, 1 da azienda concessionaria 1 di comune accordo tra le due parti in veste di presidente	Totale per azienda in ordine a gestione e svolgimento del servizio	Nessuna indicazione
Contratto – tipo Provincia Verbano – Cusio – Ossola	- contabilità separata per linee comprese nel contratto; - dati riguardanti i bilanci;- sintesi schede di manutenzione, pulizia e regolarità servizio; - numero rivendite biglietti	Misura sanzioni: - tra 200.000 e 1.000.000; - tra 1 e 5 milioni per violazioni su denunce percorrenze stabilite in contratto, per irregolarità contributive, per mancato monitoraggio dell'utenza o del loro grado di soddisfazione dei servizi; - tra 5 e 10 milioni per ogni mancata esecuzione degli obblighi del contratto o per inottemperanza a obblighi assunti in sede di offerta tecnica di gara - in generale sanzione rapportata a gravità violazione, tenendo conto dell'opera svolta dall'agente per eliminazione o attenuazione conseguenze su libero accesso presso aziende e termine per controdeduzioni stesse modalità di contratto tipo Provincia di Cuneo	Nessuna indicazione	Totale per azienda in ordine a gestione e svolgimento del servizio	Nessuna indicazione

TAVOLA B / 5	DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA AZIENDA E UTENZA		
	Obblighi di informazione verso l'utenza	Carta dei Servizi	Parco autobus / Manutenzione e pulizia
Contratto – tipo Provincia Cuneo	A bordo : Carta dei servizi a terra: segnalazione fermate e orari dei servizi presso rivendite: prospetto orari e disponibilità carta dei servizi;	Adozione entro 30 giugno 2001 e validità per l'intero bacino Contenuto: indicazione dei principali punti vendita dei biglietti, di termini e modalità di risarcimento degli eventuali danni subiti dall'utenza, di monitoraggio della domanda, dell'offerta, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio	Mezzi: età media 12 anni e anzianità massima 20; riserva pari al 15% del parco autobus impiegato nell'intero bacino Manutenzione mezzi: predisposizione di un programma annuale di manutenzione con cadenza mensile ed in funzione del chilometraggio percorso dai mezzi (segnalazione su apposita scheda intestata di ogni intervento su ciascun mezzo); Pulizia mezzi: predisposizione di programma di pulizia dei mezzi da utilizzare con il cds (segnalazione su apposita scheda intestata di tutte le operazioni di pulizia)
Contratto – tipo Provincia Alessandria	A bordo : Carta dei servizi a terra: segnalazione fermate e orari dei servizi presso rivendite: prospetto orari e disponibilità carta dei servizi;	Adozione Carta dei Servizi entro 30 giugno di ogni esercizio e validità per l'intero bacino, con facoltà per Provincia di richiedere integrazioni e precisazioni Contenuto: indicazione dei principali punti vendita dei biglietti, di termini e modalità di risarcimento degli eventuali danni subiti dall'utenza, di monitoraggio della domanda, dell'offerta, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio	Mezzi: età media inferiore a 13 anni e anzianità massima 20; riserva pari al 15% del parco autobus impiegato nell'intero bacino (sopra i 16 autobus di parco macchine; al di sotto 1 veicolo di riserva fino a 9 autobus, 2 fino a 15); Manutenzione mezzi: predisposizione di un programma annuale di manutenzione con cadenza mensile ed in funzione del chilometraggio percorso dai mezzi (segnalazione su apposita scheda intestata di ogni intervento su ciascun mezzo); Pulizia mezzi: predisposizione di programma di pulizia dei mezzi da utilizzare con il cds (segnalazione su apposita scheda intestata di tutte le operazioni di pulizia)

TAVOLA B / 5	DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA AZIENDA E UTENZA		
	Obblighi di informazione verso l'utenza	Carta dei Servizi	Parco autobus / Manutenzione e pulizia
Contratto – tipo Provincia Vercelli	<p>A bordo : Carta dei servizi</p> <p>a terra: segnalazione fermate e orari dei servizi;</p> <p>presso rivendite: prospetto orari e disponibilità carta dei servizi</p>	<p>Adozione Carta dei Servizi obbligatoria, senza termini per adozione (necessaria comunque al momento della stipulazione del contratto)</p> <p>Copie della Carta devono essere disponibili gratuitamente presso le rivendite dei titoli di viaggio e sugli autobus (tale requisito rappresenta un PARAMETRO DI VALUTAZIONE che può essere oggetto di compensazione economiche, fino all'ammontare di 1,25 punti)</p>	<p>Mezzi: età media 13 anni e anzianità massima 24; riserva pari al 10% del parco autobus impiegato nell'intero bacino (oltre i 20 autobus di parco macchine; al di sotto 1 veicolo di riserva fino a 9 autobus, 2 fino a 20;</p> <p>Manutenzione mezzi: predisposizione di un programma annuale di manutenzione con cadenza mensile ed in funzione del chilometraggio percorso dai mezzi (segnalazione su apposita scheda intestata di ogni intervento su ciascun mezzo);</p> <p>N.B: la predisposizione del programma di manutenzione e la corretta compilazione delle schede di manutenzione possono essere oggetto di compensazione economica, fino all'ammontare di 0,75 punti</p>
Contratto – tipo Provincia Torino	<p>A bordo : Carta dei servizi</p> <p>a terra: segnalazione fermate e orari dei servizi;</p> <p>presso rivendite: prospetto orari e disponibilità carta dei servizi</p>	<p>Adozione Carta dei Servizi entro 30 giugno 2001 e validità per l'intero bacino; nel caso di ATI, ciascuna impresa ne può adottare una autonoma nel rispetto dei criteri del contratto</p> <p>Contenuto: indicazione dei principali punti vendita dei biglietti, di termini e modalità di risarcimento degli eventuali danni subiti dall'utenza, di monitoraggio della domanda, dell'offerta, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio</p> <p>Il concessionario si obbliga a riservare all'ente concedente la prima pagina interna della propria Carta dei Servizi</p>	<p>Mezzi: età media 10 anni e anzianità massima 20; riserva pari al 15% del parco autobus impiegato nell'intero bacino (sopra i 16 autobus di parco macchine; al di sotto 1 veicolo di riserva fino a 9 autobus, 2 fino a 16;</p> <p>Manutenzione mezzi: predisposizione di un programma annuale di manutenzione con cadenza mensile ed in funzione del chilometraggio percorso dai mezzi (segnalazione su apposita scheda intestata di ogni intervento su ciascun mezzo);</p> <p>Pulizia mezzi: predisposizione di programma di pulizia dei mezzi da utilizzare con il cds (segnalazione su apposita scheda intestata di tutte le operazioni di pulizia)</p>

TAVOLA B / 5	DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA AZIENDA E UTENZA		
	Obblighi di informazione verso l'utenza	Carta dei Servizi	Parco autobus / Manutenzione e pulizia
Contratto – tipo Provincia Asti	<p>A bordo : Carta dei servizi</p> <p>a terra: segnalazione fermate e orari dei servizi;</p> <p>presso rivendite: prospetto orari e disponibilità carta dei servizi</p>	<p>Aggiornamento Carta dei Servizi entro 15 mesi dall'entrata in vigore del contratto; approvazione Provincia e validità per l'intero bacino;</p> <p>Partecipazione concessionario al cofinanziamento (almeno per il 75%), e non per meno di 50 milioni annui, della "Carta della Mobilità Astigiana";</p> <p>Copie della Carta dei Servizi devono essere disponibili, gratuitamente presso le rivendite dei titoli di viaggio.</p>	Nessuna indicazione
Contratto – tipo Provincia Novara	<p>A bordo : Carta dei servizi</p> <p>a terra: segnalazione fermate e orari dei servizi;</p> <p>presso rivendite: prospetto orari e disponibilità carta dei servizi</p>	<p>Nessuna indicazione su tempi per l'adozione delle Carte dei Servizi</p> <p>Estratti della Carta vanno esposti sui mezzi di trasporto</p> <p>Copie della Carta dei Servizi devono essere disponibili, gratuitamente presso le rivendite dei titoli di viaggio.</p>	<p>Riserva pari al 15% del parco autobus impiegato nell'intero bacino (sopra i 17 autobus di parco macchine; al di sotto 1 veicolo di riserva fino a 9 autobus, 2 fino a 16;</p> <p>Manutenzione mezzi: predisposizione di un programma annuale di manutenzione con cadenza mensile ed in funzione del chilometraggio percorso dai mezzi (segnalazione su apposita scheda intestata di ogni intervento su ciascun mezzo);</p> <p>Pulizia mezzi: predisposizione di programma di pulizia dei mezzi da utilizzare con il cds (segnalazione su apposita scheda intestata di tutte le operazioni di pulizia)</p>

TAVOLA B / 5	DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA AZIENDA E UTENZA		
	Obblighi di informazione verso l'utenza	Carta dei Servizi	Parco autobus / Manutenzione e pulizia
Contratto – tipo Provincia Biella	<p>A bordo : Carta dei servizi</p> <p>a terra: segnalazione fermate e orari dei servizi;</p> <p>presso rivendite: prospetto orari e disponibilità carta dei servizi</p>	<p>Adozione Carta dei Servizi entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, “sottoposta preventivamente all’attenzione della Provincia”, con indicazione di specifici fattori di puntualità, affidabilità, sicurezza, informazioni alla clientela, etc.</p> <p>Copie della Carta dei Servizi devono essere disponibili, gratuitamente presso le rivendite dei titoli di viaggio.</p>	<p>Mezzi: età media inferiore ai 12 anni e anzianità massima 25; riserva pari al 15% del parco autobus impiegato nell’intero bacino (sopra i 20 autobus di parco macchine; al di sotto 1 veicolo di riserva fino a 5 autobus, 2 fino a 9, 3 fino a20);</p> <p>Manutenzione e pulizia mezzi: predisposizione di specifici programmi in funzione del chilometraggio, da comunicare alla Provincia entro 30 giorni dall’inizio del servizio</p>
Contratto – tipo Provincia Verbano – Cusio – Ossola	<p>A bordo : Carta dei servizi</p> <p>a terra: segnalazione fermate e orari dei servizi;</p> <p>presso rivendite: prospetto orari e disponibilità carta dei servizi</p>	<p>Adozione Carta dei Servizi Provinciale contestuale a firma del contratto, allegata ad esso, da integrare successivamente con annotazioni specifiche delle aziende; validità per l’intero bacino;</p> <p>Va riservata alla Provincia la prima pagina della Carta dei Servizi</p> <p>La Carta deve inoltre contenere un modulo pre indirizzato alla Provincia per consentire all’utenza l’inoltro di eventuali reclami o suggerimenti</p> <p>Contenuto: indicazione dei principali punti vendita dei biglietti, di termini e modalità di risarcimento degli eventuali danni subiti dall’utenza, di monitoraggio della domanda, dell’offerta, dell’efficienza e dell’efficacia del servizio</p>	<p>Mezzi: età media 10 anni e anzianità massima 20; riserva pari al 15% del parco autobus impiegato nell’intero bacino (sopra i 16 autobus di parco macchine; al di sotto 1 veicolo di riserva fino a 9 autobus, 2 fino a 16);</p> <p>Manutenzione mezzi: predisposizione di un programma annuale di manutenzione con cadenza mensile ed in funzione del chilometraggio percorso dai mezzi (segnalazione su apposita scheda intestata di ogni intervento su ciascun mezzo);</p> <p>Pulizia mezzi: predisposizione di programma di pulizia dei mezzi da utilizzare con il cds (segnalazione su apposita scheda intestata di tutte le operazioni di pulizia)</p>

TAVOLA B / 6	DISCIPLINA RELATIVA AL PERSONALE	
	Obblighi verso i lavoratori	Sanzioni per inadempienze
Contratto – tipo Provincia Cuneo	Obbligo di rispetto legislazione e contratti nazionali di lavoro disciplinanti status giuridico, trattamento economico e previdenziale del personale delle aziende e garanzie di sciopero nei servizi pubblici essenziali	Sanzioni: tra 1 e 5 milioni per mancata denuncia del personale dipendente agli enti di previdenza sociale, di assistenza per malattia o infortuni sul lavoro (si tratta di cause di risoluzione del contratto)
Contratto – tipo Provincia Alessandria	Obbligo di rispetto legislazione e contratti nazionali di lavoro disciplinanti status giuridico, trattamento economico e previdenziale del personale delle aziende e garanzie di sciopero nei servizi pubblici essenziali	Sanzioni: tra 1 e 5 milioni per mancata denuncia del personale dipendente agli enti di previdenza sociale, di assistenza per malattia o infortuni sul lavoro (si tratta di cause di risoluzione del contratto)
Contratto – tipo Provincia Vercelli	Obbligo di rispetto legislazione e contratti nazionali di lavoro disciplinanti status giuridico, trattamento economico e previdenziale del personale delle aziende e garanzie di sciopero nei servizi pubblici essenziali	Nessuna indicazione
Contratto – tipo Provincia Torino	Obbligo di rispetto legislazione e contratti nazionali di lavoro disciplinanti status giuridico, trattamento economico e previdenziale del personale delle aziende e garanzie di sciopero nei servizi pubblici essenziali	Sanzioni: tra 5 e 10 milioni per mancata denuncia del personale dipendente agli enti di previdenza sociale, di assistenza per malattia o infortuni sul lavoro (si tratta di cause di risoluzione del contratto)
Contratto – tipo Provincia Asti	Obbligo di rispetto legislazione e contratti nazionali di lavoro disciplinanti status giuridico, trattamento economico e previdenziale del personale delle aziende e garanzie di sciopero nei servizi pubblici essenziali	Nessuna indicazione
Contratto – tipo Provincia Novara	Obbligo di rispetto legislazione e contratti nazionali di lavoro disciplinanti status giuridico, trattamento economico e previdenziale del personale delle aziende e garanzie di sciopero nei servizi pubblici essenziali	Nessuna indicazione
Contratto – tipo Provincia Biella	Obbligo di rispetto legislazione e contratti nazionali di lavoro disciplinanti status giuridico, trattamento economico e previdenziale del personale delle aziende e garanzie di sciopero nei servizi pubblici essenziali	Nessuna indicazione
Contratto – tipo Provincia Verbano – Cusio – Ossola	Obbligo di rispetto legislazione e contratti nazionali di lavoro disciplinanti status giuridico, trattamento economico e previdenziale del personale delle aziende e garanzie di sciopero nei servizi pubblici essenziali	Sanzioni: tra 5 e 10 milioni per mancata denuncia del personale dipendente agli enti di previdenza sociale, di assistenza per malattia o infortuni sul lavoro (si tratta di cause di risoluzione del contratto)

IV Parte

Costituzione ATI

La Tavola che segue (**Tavola C**) si è occupata degli ambiti (bacini e aree omogenee all'interno di questi) in cui ciascuna Provincia ha definito il proprio territorio con riferimento al trasporto pubblico locale.

Ha considerato altresì le associazioni temporanee costituite fra le imprese del settore (ATI) in vista dell'esercizio del servizio.

TAVOLA C	Bacini e aree omogenee e lotti di gara	ATI: numero e composizione	Aziende affidatarie (ovvero contratti) di servizio di tpl anterior-mente al biennio 2001/02	Ridefinizione ambiti di bacini o di aree
Alessandria	Un solo bacino 4 aree omogenee 4 lotti di gara	Una sola ATI (invitata ex art. 21.5 per l'assegnazione del servizio sulle 4 aree)(Prog. Prov. P. 4s.). Comprende tutte le aziende prima concessionarie della Provincia	14 imprese (p. 6 Prog. Prov.)	Le 4 aree sono individuate ex novo
Asti	Un solo bacino 2 aree omogenee Un solo lotto di gara (pp.7 e 38 Prog.prov.)	L'unica ATI comprende le imprese prima concessionarie nella Provincia: Franchini, Geloso, Giachino, Hollibus, Mortara, Ratti, Satti, Squillari	8 imprese	Rispetto alle 3 individuate nel 1999, sono indicate 2 aree omogenee (p. 6 Prog. prov.)
Biella	Un solo bacino (art. 4 accordo prog. Reg./Prov.)	Non si hanno elementi	Per l'anno 2000, 2 imprese affidatarie	Non si hanno elementi
Cuneo	Un solo bacino 4 aree omogenee Un solo lotto (p. 2 del. Prov. e punto 2.2 Prog. Prov.)	Una sola ATI per l'intero bacino (p. 4 del. Prov.)	In precedenza aziende fortemente differenziate sul piano dimensionale	Da 4 si passa ad un solo bacino (p. 19 Prog. Prov.)
Novara	Un solo bacino	Una ATI (presumibilmente)	Fino al 30.06.01, 7 contratti di servizio)	Non si hanno elementi
Vercelli	Un solo bacino 4 aree omogenee Dal 1.1.2001 parrebbe un solo contratto di servizio	Non si hanno elementi	Fino al 31.12.00 almeno due contratti di servizio	In precedenza 2 bacini (p. 5 Prog. prov.)

TAVOLA C	Bacini e aree omogenee e lotti di gara	ATI: numero e composizione	Aziende affidatarie (ovvero contratti) di servizio di tpl anterior-mente al biennio 2001/02	Ridefinizione ambiti di bacini o di aree
Torino	<p>3 bacini e 8 aree omogenee: Torino con 6 aree; Ivrea e Pinerolo, ciascuno con un'area.</p> <p>3 gare (v. punto 3 del Cons. prov. 27.11.00)</p> <p>8 contratti di servizio (uno per area) (punto 4.2 Prog. Prov.)</p>	<p>3 ATI (una per bacino). Composizione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Torino: SATTI, ATAP, ATAV, ATI, Autostradale, Boggetto, Canuto, Chiesa, Cigliano, Furno, Gherra, Marletti, Martoglio, Menini, Munaro, Novarese, SAVD, SEAG, STAAV, SADEM, Vigo; • Ivrea: SATTI, ATAP, Guglielmetti, SADM, SALSI, STAAV, VITA; • Pinerolo: SAPAV, Canuto, Cavourese, Giachino, Martoglio, Novarese, SATTI, SDAV, SEAG, Vigo. • 	In precedenza 34 imprese affidatarie di servizio assai differenziate sul piano dimensionale (punto 2.2 Prog. Prov.)	Risultano individuati ex novo
Verbano Cusio Ossola	<p>4 bacini (p. 1 Prog. Prov.)</p> <p>4 gare</p> <p>4 contratti di servizio (con CON-SER-V.CO, Nerini, e le due ATI)</p>	<p>2 ATI, la prima costituita dalle imprese Comazzi e Nerini; la seconda costituita dalle imprese Comazzi, GLC, Cooperativa autrasportatori, Nerini</p>	Non si hanno elementi	Parrebbe individuazione ex novo

NB:

- Non risulta che delle ATI costituite facciano parte soggetti in precedenza *non* affidatari di servizio di trasporto pubblico locale. La possibilità di partecipazione di esterni è espressamente esclusa, nel caso di Torino, dalla determina dir. N. 44/49438/2001, p. 2, in base all'art. 21, comma 5, l. reg. 1/2000.
- Nel caso di Torino non tutte le imprese, precedenti affidatarie, sono entrate a far parte di ATI. Non si hanno elementi per allargare l'osservazione alle altre Province.

Conclusioni

Di seguito si formulano valutazioni di sintesi sui dati maggiormente significativi emergenti dalle Tavole riportate.

Circa la **Tavola A** va premesso che ancorchè potessero essere “attualizzati e applicati in modo semplificato” (così il punto 1.2 del programma regionale) rispetto alla procedura ordinaria (prevista dall’art. 5, comma 6 e dall’art. 7 della l.r. n. 1 del 2000), i Programmi provinciali sono stati in più casi elaborati con il coinvolgimento dei Comuni e delle comunità montane nonché delle organizzazioni sindacali (come pure talora di quelle dei consumatori), secondo quanto previsto dalla legge per la procedura ordinaria.

In merito all’affidamento del servizio di trasporto pubblico locale la legge regionale prevedeva all’art 21, comma 5 che le province contraenti accordi di programma con la Regione potessero utilizzare per il periodo transitorio – in luogo dell’ordinaria procedura “ristretta” di cui all’art. 12, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 158 del 1995 (art. 11, comma 2 della legge regionale) – la procedura negoziata di cui alla lettera c) della medesima disposizione. Inoltre sempre la legge regionale stabiliva, nel dichiarato intento di promuovere l’aggregazione degli operatori del settore, che alle costituende associazioni di imprese fosse prioritariamente rivolto l’invito a contrattare nell’ambito della procedura “ristretta”.

Dalla Tavola A risulta che nella generalità dei casi le Province si sono avvalse (o hanno manifestato l’intenzione di avvalersi) di tali previsioni. Hanno dunque fatto ricorso alla procedura negoziata e hanno in via prioritaria invitato a contrattare le associazioni costituite.

La legge regionale consentiva, peraltro, all’art. 22, comma 5, il ricorso –sempre per il periodo transitorio – all’affidamento diretto del servizio, sia pure limitatamente al caso di società derivanti dalla trasformazione di aziende speciali o consortili. Dalla Tavola A emerge che in qualche caso si è proceduto all’affidamento del servizio a

favore di imprese private preesistenti, senza che dalla documentazione disponibile risulti la previa pubblicazione del bando di gara.

I dati raccolti consentono poi di rilevare che almeno in talune ipotesi è intervenuta una negoziazione tra gli affidatari del trasporto pubblico locale e la Provincia, volta a precisare i contenuti o le modalità applicative dei contratti di servizio.

Dalla **Tavola B/1** emerge:

- a) un tendenziale rispetto da parte delle Province del termine transitorio di due anni previsto dalla legislazione regionale prima di approdare al regime definitivo. Tuttavia va anche segnalato che in alcune realtà per parte dell'anno 2001 si è fatto ricorso al contratto relativo all'anno 2000 e dunque vi è stato un parziale rispetto del termine suddetto;
- b) una certa uniformità tra i vari contratti rispetto alle principali condizioni di erogazione del servizio e una predominanza di regole di tipo "pubblicistico" che affidano alle Province un ruolo significativo collegato peraltro alla possibilità di introdurre modificazioni alle condizioni contrattuali;
- c) una analoga uniformità tra i contratti con riguardo alle cause di revoca e di risoluzione. Ed un'analoga predominanza di regole pubblicistiche e di formule che spesso rinviano a concetti generali ed indeterminati (es: i motivi di pubblico interesse) che assegnano alla Provincia una ampia discrezionalità in merito.

Dalla **Tavola B/2** emerge:

- a) la possibilità per le aziende concessionarie del servizio di sub-affidare il servizio in casi limitatissimi e per parti non rilevanti dello stesso, previa autorizzazione della Provincia;
- b) la cessione del servizio è subordinata alla formale approvazione della Provincia e in alcuni casi essa può avere ad oggetto esclusivamente una piccola parte del servizio oggetto di contratto.

La **Tavola B/3** evidenzia un dato significativo in materia di compensazioni economiche: la possibilità di aumentare le compensazioni in corrispondenza del raggiungimento di determinati livelli e standards di qualità dei servizi.

Viceversa emerge scarsa flessibilità in relazione ad altri elementi: l'impiego di autobus per percorsi fuori-linea, per esempio, è soggetto a vincoli eccessivi.

Dalla **Tavola B/4** emerge:

- a) un rapporto stringente tra Provincia e aziende con riguardo agli obblighi di informazione sulla gestione ed esecuzione del servizio;
- b) tre tipi di indicazioni diverse rispetto alle modalità di risoluzione delle controversie: o il T.A.R. Piemonte, o il Tribunale avente sede nella circoscrizione provinciale di gestione-esecuzione del servizio; o arbitrato.

Dalla **Tavola B/5** si evidenzia una forte tutela dell'utenza rispetto all'erogazione del servizio soprattutto sotto il profilo dell'informazione. Le aziende, infatti, sono tenute all'adozione di una Carta dei servizi con sanzioni di vario genere in caso di inadempienza.

Dalla **Tavola B/6** che analizza un settore di estremo interesse, cioè quello riguardante la disciplina del personale, emerge quale unico dato (che segna un tratto di forte uniformità tra i vari contratti) l'obbligo del rispetto della legislazione e dei contratti nazionali di lavoro.

In ordine alla **Tavola C** si può anzitutto rilevare che in genere le Province hanno proceduto a ridefinire gli ambiti territoriali del servizio, il che denota la volontà degli enti di assecondare per quanto di loro spettanza l'intendimento del legislatore di conseguire una razionalizzazione dell'offerta di trasporto pubblico locale.

Analogo risultato emerge sul versante ATI. La situazione antecedente vedeva una pluralità di imprese affidatarie, assai differenziate sul piano della dimensione aziendale. Dalla Tavola emerge che, a seguito della legge, si sono costituite ATI in tutti i bacini, che in ciascun bacino opera una sola ATI, che le ATI costituite comprendono solo precedenti affidatari del servizio di trasporto pubblico locale, che, infine, pur con talune eccezioni, tutti i precedenti affidatari hanno aderito ad ATI.

Si può concludere pertanto che la razionalizzazione dell'offerta ha investito anche gli operatori del servizio.

In una valutazione complessiva che tiene conto dei dati emersi dalle Tavole è possibile rilevare che gli obiettivi immediati della legge regionale sembrano, quanto al periodo transitorio, complessivamente conseguiti.

Tali obiettivi sono costituiti dalla riorganizzazione dell'offerta e dalla liberalizzazione del mercato, modulati peraltro su archi temporali diversi: il primo da conseguirsi nel periodo transitorio, il secondo prevalentemente "a regime".

Nel periodo transitorio la riorganizzazione dell'offerta appare un risultato almeno tendenzialmente raggiunto, essendosi operata una ridefinizione degli ambiti territoriali del servizio e, in particolare, essendosi dato avvio ad un processo di aggregazione tra gli operatori del settore.

Viceversa, nel periodo transitorio, la liberalizzazione del mercato è nei fatti mancata, non essendo avvenuta la scelta degli affidatari a conclusione di una gara. In linea peraltro con la tempistica della legge, la sua realizzazione pare da considerarsi rinviata alla fase "a regime" della riforma, che inizierà il 1° gennaio 2003.

Allegati

Documentazione utilizzata

1. REGIONE PIEMONTE

- A) Legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 recante norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
- B) Programma di attuazione della legge regionale n. 1 /2000 in materia di trasporto pubblico locale per il periodo transitorio 01/01/2001 – 31/12/2002;
- C) Accordi di programma ai sensi dell'art. 21 comma 5 e dell'art. 9 comma 2 della legge regionale n. 1/2000 tra Regione Piemonte e singole Province (Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbano – Cusio – Ossola, Vercelli).

2. PROVINCIA DI ALESSANDRIA

- A) Programma provinciale di attuazione della legge regionale n. 1/2000 in materia di trasporto pubblico locale per il periodo transitorio 01/01/2001 – 31/12/2002;
- B) Deliberazione della Giunta Provinciale di approvazione del progetto di servizi da affidare tramite procedura negoziata per il biennio 2001 – 2002;
- C) Determinazione del Dirigente del Settore Trasporti della Provincia di Torino per l'affidamento in concessione dei servizi di trasporto pubblico locale per il periodo compreso tra il 01/03/2001 e il 31/12/2002;

D) Capitolato per la concessione del servizio di trasporto pubblico locale per il periodo compreso tra il 01/03/2001 e il 31/12/2002;

3. PROVINCIA DI ASTI

A) Programma provinciale di attuazione della legge regionale n. 1/2000 in materia di trasporto pubblico locale per il periodo transitorio 01/01/2001 – 31/12/2002;

B) Deliberazione della Giunta Provinciale di approvazione del Programma biennale di attuazione della riforma del trasporto pubblico locale;

C) Deliberazione del Consiglio Provinciale di approvazione del Programma biennale di attuazione della riforma del trasporto pubblico locale;

D) Contratto di servizio tra Provincia e Aziende concessionarie per la regolamentazione dell'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale ai sensi della legge regionale n. 1/2000 per il biennio 2001 – 2002;

E) Accordo di programma tra la Provincia di Asti e il Comune di Moncalvo per lo svolgimento di funzioni di cui alla legge regionale n. 1/2000;

F) Accordo di programma tra Provincia di Asti e Comunità Montana “Langa Astigiana – Valle Bormida” per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale in area a domanda debole.

4. PROVINCIA DI BIELLA

A) Programma provinciale di attuazione della legge regionale n. 1/2000 in materia di trasporto pubblico locale per il periodo transitorio 01/01/2001 – 31/12/2002;

- B) Deliberazione del Consiglio Provinciale di approvazione del progetto di servizi da affidare tramite procedura negoziata per il biennio 2001 – 2002;
- C) Deliberazione della Giunta Provinciale di approvazione del capitolato speciale d'appalto, del bando di gara e dello schema – tipo di contratto di servizio per l'affidamento in concessione del servizio di trasporto pubblico locale per il periodo transitorio 2001 – 2002;
- D) Contratto di servizio - tipo per il trasporto pubblico extraurbano per l'affidamento della concessione del servizio di trasporto pubblico locale per l'anno 2000 (prorogato al 31/03/2001);
- E) Capitolato speciale di appalto per la concessione del servizio di trasporto pubblico locale per il periodo compreso tra il 01/04/2001 e il 31/12/2002;
- F) Accordo di programma tra la Provincia di Biella e il Comune di Trivero per lo svolgimento delle funzioni di cui alla legge regionale n. 1/2000.

5. PROVINCIA DI CUNEO

- A) Programma provinciale di attuazione della legge regionale n. 1/2000 in materia di trasporto pubblico locale per il periodo transitorio 01/01/2001 – 31/12/2002;
- B) Deliberazione della Giunta Provinciale di approvazione del programma provinciale per il biennio 2001 – 2002;
- C) Deliberazione del Consiglio Provinciale di approvazione del progetto di servizi da affidare tramite procedura negoziata per il biennio 2001 – 2002;
- D) Capitolato speciale di appalto per il servizio di trasporto pubblico locale per gli anni 2001 – 2002;

- E) Accordo di programma - tipo tra la Provincia di Cuneo e le Comunità Montane della Provincia per lo svolgimento di funzioni di cui alla legge regionale n. 1/2000;
- F) Accordo di programma - tipo tra la Provincia di Cuneo e singoli Comuni della Provincia per lo svolgimento di funzioni di cui alla legge regionale n. 1/2000.

6. PROVINCIA DI NOVARA

- A) Deliberazione della Giunta Provinciale di approvazione della proroga delle concessioni di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale in vigore per il primo semestre 2001;
- B) Schema di contratto di servizio per l'affidamento in concessione del servizio di trasporto pubblico locale per l'anno 2000 (prorogato per il primo semestre 2001).

7. PROVINCIA DI TORINO

- A) Programma provinciale di attuazione della legge regionale n. 1/2000 in materia di trasporto pubblico locale per il periodo transitorio 01/01/2001 – 31/12/2002;
- B) Deliberazione del Consiglio Provinciale relativa all'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale per l'anno 2000;
- C) Proroga di concessioni di trasporto pubblico e contratto di servizio per l'anno 2000;
- D) Deliberazione del Consiglio Provinciale relativa all'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale per gli anni 2001 e 2002;
- E) Determinazione del Dirigente del Settore Trasporti della Provincia di Torino per l'affidamento in concessione dei servizi di trasporto pubblico locale per il biennio 2001 – 2002;

- F) Contratto di servizio – tipo per il biennio 2001 – 2002;
- G) Accordi di programma tra la Provincia di Torino e le Comunità Montane della Provincia per lo svolgimento di funzioni di cui alla legge regionale n. 1/2000;
- H) Accordo di programma - tipo tra la Provincia di Torino e singoli Comuni della Provincia per lo svolgimento di funzioni di cui alla legge regionale n. 1/2000.

8. PROVINCIA VERBANO – CUSIO – OSSOLA

- A) Programma provinciale di attuazione della legge regionale n. 1/2000 in materia di trasporto pubblico locale per il periodo transitorio 01/01/2001 – 31/12/2002;
- B) Deliberazione della Giunta provinciale di dare mandato al Dirigente del settore Trasporti per l'individuazione dei soggetti ai quali affidare la concessione dei servizi di trasporto pubblico locale per il biennio 2001 – 2002;
- C) Determinazioni del Dirigente del Settore Trasporti della Provincia per l'affidamento in concessione dei servizi di trasporto pubblico locale, relativamente a 4 bacini individuati, per il biennio 2001 – 2002;
- D) Contratti di servizio tra la Provincia e i soggetti affidatari del servizio Associazione Temporanea di Imprese locali per la regolamentazione dell'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale, relativamente a 4 bacini individuati, per il biennio 2001 – 2002;
- E) Accordi di programma tra la Provincia del Verbano – Cusio – Ossola e i Comuni di Crodo e Druogno per la gestione dei servizi di trasporto pubblico urbano e deliberazioni di approvazione dei suddetti accordi di programma da parte della Giunta Provinciale;

F) Accordi di programma tra la Provincia del Verbano – Cusio – Ossola e le Comunità Montane “Strona e Basso Toce”, “Val Vigezzo”, “Valgrande” per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale in area a domanda debole.

9. PROVINCIA DI VERCELLI

A) Programma provinciale di attuazione della legge regionale n. 1/2000 in materia di trasporto pubblico locale per il periodo transitorio 01/01/2001 – 31/12/2002;

B) Deliberazione del Consiglio Provinciale relativa all’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale per gli anni 2001 e 2002;

C) Contratto di servizio - tipo per la concessione del servizio di trasporto pubblico locale per l’anno 2000 (prorogato fino al 10.06.2001);

D) Contratto di servizio – tipo per la concessione del servizio di trasporto pubblico locale per il periodo compreso tra l’11/06/2001 e il 31/12/2002;

E) Accordo di programma tra la Provincia di Vercelli e la Comunità Montana “Valsesia” per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale in area a domanda debole.